



**REPUBBLICA ITALIANA  
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

**LOTTO I: Fondo di previdenza  
per il personale dell'Assemblea regionale siciliana**

**XVII LEGISLATURA**

**SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials "RM".

Articolo 1  
**Oggetto dell'appalto**

Oggetto del presente appalto è la stipula di una polizza relativa all'assistenza sanitaria integrativa a beneficio degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell'Assemblea regionale siciliana, nonché, su richiesta, ai componenti dei nuclei familiari secondo quanto previsto nel presente Capitolato, che includa le prestazioni di cui al presente capitolato ed all'offerta progettuale presentata in sede di gara.

Sono, in particolare, incluse nell'oggetto dell'appalto le fattispecie di seguito indicate, i cui aspetti di dettaglio sono definiti nei successivi articoli del presente capitolato:

a) **RICOVERO**

La Società indennizza, alle condizioni e con le modalità previste all'art. 9 del presente capitolato, le spese mediche per ricovero con o senza intervento chirurgico (compreso parto e aborto), *day hospital* e intervento chirurgico ambulatoriale. Sono inoltre comprese le spese sostenute nei giorni precedenti e successivi, attinenti all'evento stesso.

b) **ALTA SPECIALIZZAZIONE**

La Società indennizza le spese mediche per prestazioni effettuate con macchinari altamente specializzati.

c) **VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

La Società indennizza le spese per accertamenti diagnostici e per le visite effettuate da medico specialista.

d) **TRATTAMENTI DI FISIOTERAPIA RIABILITATIVA DA INFORTUNIO, INTERVENTO CHIRURGICO, ICTUS CEREBRALE, NEOPLASIE, FORME NEUROLOGICHE DEGENERATIVE E NEUROMIOPATICHE**

La Società indennizza le spese per le terapie fisiche riabilitative a seguito di infortunio, intervento chirurgico, ictus cerebrale, neoplasie, forme neurologiche degenerative e neuromiopatiche.

e) **FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA RIABILITATIVA DIVERSE DA QUELLE CONSEGUENTI AD INFORTUNIO E INTERVENTO CHIRURGICO**

La Società indennizza le spese per le terapie fisiche riabilitative diverse da quelle conseguenti ad infortunio e intervento chirurgico.

f) **PROTESI/AUSILI MEDICI ORTOPEDICI ED ACUSTICI**

La Società indennizza le spese per l'acquisto di protesi ortopediche e acustiche atte a sostituire una parte anatomica.

Sono compresi anche gli ausili medici ortopedici e acustici.

g) **PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI**

La Società provvede al pagamento di una visita odontoiatrica e una seduta di igiene orale effettuate per monitorare e prevenire l'insorgenza di stati patologici.

#### h) ODONTOIATRIA

La Società indennizza le spese sostenute per prestazioni ortodontiche e odontoiatriche, quali, cure dentarie, terapie conservative e protesi.

#### i) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO

La Società indennizza le spese sostenute per cure dentarie conseguenti ad infortunio.

#### l) CURE ONCOLOGICHE E DIALISI

La Società indennizza le spese per terapie mediche (ovvero non chirurgiche), quali chemioterapia, cobaltoterapia, radioterapia e dialisi. Sono inoltre comprese le visite specialistiche e gli accertamenti per la diagnosi e il monitoraggio degli stessi, nonché l'assistenza infermieristica domiciliare.

La presente garanzia viene erogata sia in regime di ricovero o *day hospital* che in regime di extraricovero.

#### m) LENTI E OCCHIALI

La Società indennizza le spese sostenute per lenti correttive di occhiali o lenti a contatto, inclusa la montatura, purché in presenza di prescrizione del medico oculista o certificazione dell'ottico optometrista, attestanti la modifica della capacità visiva.

#### n) SERVIZI DI CONSULENZA

La Società fornisce servizi di consulenza telefonica quali:

- Informazioni sanitarie
- Prenotazione di prestazioni sanitarie
- Pareri medici

È richiesta, altresì, la presenza di un incaricato dell'impresa appaltatrice presso la sede di Palazzo Reale, in uno dei giorni feriali della settimana da concordare, nelle ore antimeridiane.

### Articolo 2

#### **Massimali, scoperti, franchigie e minimi non indennizzabili**

Si illustrano di seguito, mediante esempi, i meccanismi di funzionamento di massimali, franchigie, scoperti e minimi non indennizzabili:

#### **1° esempio:**

Somma assicurata: € 20.000,00

Richiesta di rimborso: € 3.500,00



Franchigia: € 500,00  
 Indennizzo: € 3.500,00 – 500,00 = € 3.000,00

**2° esempio:**

Somma assicurata: € 20.000,00  
 Richiesta di rimborso: € 400,00  
 Franchigia: € 500,00

Nessun rimborso è dovuto perché l'importo richiesto è inferiore alla franchigia.

**3° esempio:**

Somma assicurata € 50.000,00  
 Richiesta di rimborso € 20.000,00  
 Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00  
 Indennizzo € 20.000,00 - 10% = € 18.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).

**4° esempio:**

Somma assicurata: € 50.000,00  
 Richiesta di rimborso € 8.000,00  
 Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00  
 Indennizzo € 8.000,00 – 1.000,00 = € 7.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

**5° esempio:**

Somma assicurata: € 80.000,00  
 Richiesta di rimborso: € 90.000,00  
 Indennizzo: € 80.000,00.

Articolo 2 *bis*  
**Massimali**

Tutti i massimali previsti nel presente capitolato si intendono aumentati di una percentuale pari al 50% in caso di adesione del coniuge, anche se non fiscalmente a carico e di un'ulteriore percentuale pari al 40 % per uno o più ulteriori familiari, sempre che siano fiscalmente a carico.

Articolo 3  
**Circostanze del rischio**

Non sono previste dichiarazioni sulle circostanze del rischio né la compilazione del questionario sanitario.

In considerazione della circostanza che la qualità di assicurato è legata all'iscrizione al Fondo, non è prevista la possibilità di variazione della professione che possa determinare aggravamento del rischio.

Articolo 4  
**Regime fiscale**

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Fondo, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.

#### Articolo 5 **Tipologia di prestazioni**

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono distinte nelle seguenti tipologie:

- Prestazioni eseguite in strutture pubbliche o private convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati;
- Prestazioni eseguite in strutture pubbliche o private non convenzionate con la Società o effettuati da medici non convenzionati;
- Prestazioni eseguite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

A ciascuna tipologia di prestazioni, come sopra distinte, si applicano le disposizioni e le condizioni previste nei successivi articoli del presente documento.

Nel caso in cui la prestazione possa essere resa secondo due o più delle tipologie previste, la scelta tra di esse è rimessa alla valutazione discrezionale dell'assicurato.

#### Articolo 6 **Reclami**

L'Impresa deve mettere a disposizione un indirizzo mail attraverso il quale l'assicurato possa formalizzare reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto.

L'Impresa provvede al riscontro del reclamo, mediante il medesimo indirizzo mail, nel termine inderogabile di giorni dieci dalla ricezione.

L'assicurato può inoltrare il proprio reclamo anche tramite il Fondo, il quale si riserva di verificare se l'operato della Compagnia configuri una violazione delle disposizioni del presente capitolato, che rilevi quale inadempimento contrattuale.

In caso di mancata risposta entro 10 gg. o risposta insoddisfacente, l'assicurato può inoltrare apposita richiesta al Fondo ai fini dell'attivazione, nel caso si ravvisi una violazione delle clausole del presente capitolato, di un'eventuale procedura di contestazione nei confronti dell'Impresa.

#### Articolo 7 **Centrale operativa**

L'Impresa deve mettere a disposizione del Contraente e degli Assicurati una Centrale Operativa, ossia una struttura organizzativa costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroghi, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla polizza.

La Centrale Operativa con linea telefonica "verde" provvede a:

- organizzare e prenotare, su richiesta dell'Assicurato, l'accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate;



- fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate;
- fornire informazioni su strutture sanitarie non convenzionate ovvero su strutture del S.S.N. in condizione di erogare prestazioni sanitarie incluse nella presente polizza;
- rilasciare pareri medici, resi a beneficio dell'assicurato al fine di fornire indicazioni utili all'individuazione del tipo di prestazione sanitaria da richiedere e della struttura più idonea in relazione alle proprie esigenze, restando inteso che il consulto telefonico non potrà mai sostituirsi né rendere superflua la visita medica specialistica;
- fornire informazioni su prestazioni, modalità di attivazione e condizioni di applicabilità della presente polizza.

## Articolo 8

### Persone assicurate

L'assicurazione è prestata a favore di coloro che risultano iscritti al Fondo di previdenza per il personale dell'Assemblea regionale siciliana, alla data di attivazione della polizza.

Gli iscritti al Fondo sono obbligatoriamente assicurati, a meno che non dichiarino entro giorni 30 dalla data di attivazione della polizza di fruire già di altra copertura sanitaria privata.

La copertura si estende a coloro che risultino iscritti al Fondo successivamente alla data di attivazione della polizza, con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione da parte del Fondo e, con la medesima decorrenza, può essere cessata per coloro che non risultino più iscritti al Fondo con le modalità stabilite all'art. 21.

La copertura è estesa, su richiesta del dipendente e con versamento del relativo premio a suo carico, ai componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e non, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 19, con le modalità ed alle condizioni proposte nell'offerta tecnica da parte dell'Impresa.

## Articolo 9

### Ricovero

#### **9.1 Ricovero in Istituto di cura**

La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni:

##### a) Pre- ricovero

Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 150 giorni precedenti l'inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero.

La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente rimborsuale.

##### b) Intervento chirurgico

Onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi compresi robot e macchinari (anche noleggiati e/o fatturati a nome dell'assistito), gli apparecchi protesici, terapeutici e le endoprotesi necessari al recupero dell'autonomia dell'assistito.

##### c) Assistenza medica, medicinali, cure

Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante e dopo il periodo di ricovero. Nel solo caso di ricovero con intervento chirurgico sono compresi nella garanzia i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, e i medicinali.

d) Rette di degenza

Sono comprese le rette di degenza, ad eccezione delle spese voluttuarie.

e) Accompagnatore

Retta di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'Istituto di cura o in struttura alberghiera.

Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Società, la garanzia è prestata nel limite di € 80,00 al giorno per un massimo di 60 giorni per ricovero.

f) Assistenza infermieristica privata individuale

Assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 50,00 al giorno per un massimo di 60 giorni per ricovero.

g) Post ricovero

Esami e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi (compreso il noleggio di apparecchiature per la fisioterapia in ambito domiciliare) e cure termali, effettuati nei 150 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall'istituto di cura.

## **9.2 Trasporto sanitario**

La Società rimborsa le spese di trasporto dell'Assicurato in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo sanitario all'Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione con il massimo di € 2.500,00 per ricovero.

## **9.3 Day-hospital**

Nel caso di *day-hospital*, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 9.1 "Ricovero in Istituto di cura" e 9.2 "Trasporto sanitario" con i relativi limiti in essi indicati.

La garanzia è operante anche per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici.

## **9.4 Intervento chirurgico ambulatoriale**

Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 9.1 "Ricovero in Istituto di cura" e 9.2 "Trasporto sanitario" con i relativi limiti in essi indicati.

## **9.5 Trapianti**

Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la Società liquida le spese previste ai punti 9.1 "Ricovero in Istituto di cura" e 9.2 "Trasporto sanitario" con i relativi limiti in essi indicati, nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell'organo. Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione del rigetto.

Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza.

## **9.6 Parto e aborto**

### **9.6.1 Parto cesareo**

In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 9.1 "Ricovero in Istituto di cura" lett. b) "Intervento chirurgico", c) "Assistenza medica, medicinali, cure", d) "Retta di degenza", e) "Accompagnatore; g) "Post-ricovero", e 9.2 "Trasporto sanitario" con il relativo limite in esso indicato.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 8.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare, sia in strutture convenzionate che in strutture non convenzionate. In questo caso non sono operanti i limiti di spesa previsti alle singole garanzie, ad eccezione di quanto previsto per la sola garanzia "Trasporto sanitario".

### **9.6.2 Parto non cesareo, aborto terapeutico e spontaneo**

In caso di parto non cesareo, aborto terapeutico e spontaneo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 9.1 "Ricovero in Istituto di cura" lett. b) "Intervento chirurgico", c) "Assistenza medica, medicinali, cure", d) "Retta di degenza"; relativamente alle prestazioni "post-ricovero" vengono garantite due visite di controllo effettuate nel periodo successivo al parto nei limiti previsti al punto 9.1 "Ricovero in istituto di cura", lettera g) "Post-ricovero", e 3.2 "Trasporto sanitario" con il relativo limite in esso indicato.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 6.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare, sia in strutture convenzionate che in strutture non convenzionate. In questo caso non sono operanti i limiti di spesa previsti alle singole garanzie, ad eccezione di quanto previsto per la sola garanzia "Trasporto sanitario".

## **9.7 Rimpatrio della salma**

In caso di decesso all'estero durante un ricovero, la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di € 3.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.

## **9.8 Modalità di erogazione delle prestazioni**

a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati.

In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia, ad eccezione delle seguenti:

punto 9.1 "Ricovero in istituto di cura":

- lett. a) "Pre ricovero";
- lett. f) "Assistenza infermieristica privata individuale";

punto 9.2 "Trasporto sanitario";

punto 9.7 "Rimpatrio della salma"

che vengono rimborsate all'Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati, e delle seguenti:

punto 9.6 "Parto e aborto";

che vengono liquidate alla struttura sanitaria convenzionata nei limiti previsti ai punti indicati.

b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società.



In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all'Assicurato con uno scoperto del 10 %, con il minimo non indennizzabile di € 250,00, ad eccezione delle seguenti:

punto 9.1 "Ricovero in Istituto di cura":

- lett. d) "Retta di degenza";
- lett. e) "Accompagnatore";
- lett. f) "Assistenza infermieristica privata individuale";

punto 9.2 "Trasporto sanitario";

punto 9.6 "Parto e aborto";

punto 9.7 "Rimpatrio della salma"

che vengono rimborsate all'Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati.

c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale

Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 9.9 "Indennità Sostitutiva".

Qualora l'Assicurato sostenga durante il ricovero anche in *day hospital* delle spese per trattamento alberghiero o per *ticket* sanitari, la Società rimborserà integralmente quanto anticipato dall'Assicurato nei limiti previsti nei diversi punti; in questo caso non verrà corrisposta l'indennità sostitutiva.

Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell'Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) "Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati" o b) "Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società".

### 9.9 Indennità sostitutiva

L'Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altre prestazioni ad esso connesse, ferma restando la possibilità da parte della Società di provvedere al pagamento delle spese di "pre" e "post ricovero" con le modalità di cui ai punti 9.1 "Ricovero in istituto di cura" lett. a) Pre ricovero e lett. g) Post ricovero, avrà diritto a un'indennità di € 80,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per ogni ricovero.

Le spese relative alle garanzie di "pre" e "post ricovero" in questo caso vengono prestate senza l'applicazione di eventuali limiti previsti al punto 9.8 "Modalità di erogazione delle prestazioni" ed assoggettate ad un massimale annuo per assicurato pari a € 2.000,00.

### 9.10 Massimale assicurato

Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a € 250.000,00 per nucleo familiare.

## Articolo 10

### Alta specializzazione

La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere:

**Alta diagnostica radiologica** (esami stratigrafici e contrastografici) "anche digitale" e **accertamenti**

- Agoaspirato
- Amniocentesi (in alternativa: bi-test) oltre il 35esimo anno di età o se prescritta a seguito di sospetta patologia della gestante o del feto)
- Angiografia
- Angiografia digitale
- Arteriografia digitale
- Artrografia
- Broncografia
- Broncoscopia con eventuale biopsia
- Cardiotac
- Cateterismo cardiaco
- Cisternografia
- Cistografia
- Cistoscopia
- Cistouretrografia
- Clisma opaco
- Colangiografia
- Colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP)
- Colangiografia percutanea (PTC)
- Colangiografia trans Kehr
- Colecistografia
- Colonscopia con eventuale biopsia
- Colonscopia virtuale
- Coronarografia
- Dacriocistografia/Dacriocistotac
- Defecografia
- Doppler
- Duodenoscopia
- Ecocardiogramma
- Ecodoppler
- Ecocolordoppler
- Ecografia
- Ecoendoscopia
- Elettrocardiografia
- Elettroencefalografia
- Elettromiografia
- Endoscopia
- Esame citologico
- Esame istologico
- Esofagoscopia
- Fistolografia
- Flebografia
- Fluorangiografia
- Galattografia
- Gastroscopia con eventuale biopsia
- E.C.G. a riposo e sotto sforzo, anche secondo Holter
- Isterosalpingografia
- Linfografia

- Mammografia o Mammografia Digitale
- Mielografia
- Moc/doc
- Monitoraggio pressorio delle 24 h
- OCT
- Ortopanoramica delle arcate dentarie (Ortopantomografia)
- Pancolonscopia
- Pet
- Radionefrogramma
- Rectosigmoidocolonscopia
- Retinografia
- Rettoscopia
- Risonanza magnetica nucleare
- Rx esofago
- Rx stomaco e duodeno
- Rx tenue e colon
- Scialografia
- Scintigrafia
- Spect
- Splenoportografia
- Spirometria globale con tecnica pletismografica
- Tac
- Tc dentalscan
- Telecuore
- Test ergometrico massimale
- Uroflussometria
- Urografia
- Vesciculodeferentografia
- Videoangiografia
- Villocentesi oltre il 35esimo anno di età o se prescritta a seguito di sospetta patologia della gestante o del feto)
- Wirsunggrafia

### **Terapie**

- Chemioterapia
- Cobaltoterapia
- Dialisi
- Laserterapia e tecarterapia a scopo fisioterapico
- Radioterapia

Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione con uno scoperto del

10%, con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i *ticket* sanitari a carico dell'Assicurato.

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 15.000,00 per nucleo familiare e a € 30.000,00 per nucleo familiare, in caso di cure oncologiche e dialisi

## Articolo 11

### **Visite specialistiche e accertamenti diagnostici**

La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche, esami ematologici e accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio o a malformazione non precedentemente diagnosticata con l'esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle visite e accertamenti odontoiatrici e ortodontici. Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un'eventuale patologia.

Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione di con uno scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per ogni visita specialistica o accertamento diagnostico.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i *ticket* sanitari a carico dell'Assicurato.

Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 8.000,00 per nucleo familiare.

## Articolo 12

### **Trattamenti fisioterapici e osteopatici riabilitativi**

La Società provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici e osteopatici a fini riabilitativi anche non a seguito di infortunio o intervento chirurgico, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso ovvero di prescrizione da parte di medico "di famiglia" o di specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o professionista sanitario abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.

Non rientrano in garanzia prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, *medical hotel*, centri benessere anche se con annesso centro medico.

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese

per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per fattura/persona.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i *ticket* sanitari a carico dell'Assicurato.

Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 1.500,00 per nucleo familiare.

### Articolo 13

#### **Protesi/ausili medici ortopedici ed acustici**

La Società rimborsa le spese per l'acquisto di protesi ortopediche e acustiche nel limite annuo di € 2.000,00 per nucleo familiare.

Rientrano in garanzia anche gli ausili medici ortopedici ed acustici, sempre che appositamente prescritti e con indicazione della motivazione, quali: carrozzelle, tripodì, plantari, apparecchi acustici, ecc.

Le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 40,00 per fattura/persona.

### Articolo 14

#### **Cure oncologiche e dialisi**

Nei casi di malattie oncologiche e nei casi di terapia con dialisi, la Società liquida le spese relative a chemioterapia, terapie radianti (da effettuarsi sia in regime di ricovero o *day hospital* che in regime di extraricovero) e di dialisi, con massimale autonomo.

Si intendono inclusi in garanzia anche le visite, gli esami ematologici, gli accertamenti diagnostici e le terapie farmacologiche, anche per il follow-up oncologico.

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i *ticket* sanitari a carico dell'Assicurato.

Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 30.000,00 per nucleo familiare.

Le sedute di chemioterapia effettuate in regime di ricovero o *day hospital*, saranno liquidate o rimborsate secondo le modalità sopraindicate nella presente garanzia, oppure secondo le modalità alla garanzia dell'art. 9 "Ricovero"; utilizzandone il relativo massimale al punto 9.10, scegliendo la soluzione più favorevole per l'Assicurato. Pertanto le prestazioni effettuate presso le strutture convenzionate con la Società ed in regime di ricovero e/o *Day-hospital* verranno sempre erogate nei limiti dell'art. 9 "Ricovero"; le prestazioni effettuate presso le strutture non convenzionate con la società o in SSN verranno rimborsate secondo quanto previsto dalla presente garanzia.

## Articolo 15

### Prestazioni odontoiatriche particolari

In deroga a quanto previsto all'art. 28.2 "Esclusioni dall'assicurazione" al punto 3, la Società provvede al pagamento di prestazioni odontoiatriche particolari, fruibile una volta l'anno, al fine di monitorare l'eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati, quando, in particolare, l'assicurato dichiara casi di familiarità.

È inclusa nella copertura assicurativa l'ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo mediante utilizzo di ultrasuoni, o in alternativa, qualora si rendesse necessario, mediante il ricorso ad un altro tipo di trattamento per l'igiene orale.

Qualora, a causa della particolare condizione clinica e/o patologica dell'Assicurato, il medico riscontri, in accordo con la Società, la necessità di effettuare una seconda seduta di ablazione del tartaro nell'arco dello stesso anno assicurativo, la Società provvederà a liquidare anche questa seconda prestazione, con le modalità di seguito indicate, analogamente a quanto avvenuto per la prestazione precedente.

Nel caso di utilizzo di struttura sanitaria convenzionata, la seconda seduta deve essere preventivamente comunicata alla Società.

Restano invece a carico dell'Assicurato, se richieste, ulteriori prestazioni, quali, ad esempio, la fluorazione, la levigatura delle radici, la levigatura dei solchi ecc.

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza l'applicazione di scoperti o franchigie.

## Articolo 16

### Odontoiatria/ortodonzia

In deroga a quanto previsto all'art. 28.2 "Esclusioni dall'assicurazione" al punto 3, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni sotto indicate:

#### **16.1 Cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi odontoiatriche, ortodonzia e prestazioni diagnostiche di tipo odontoiatrico e ortodontico**

La Società provvede al pagamento delle spese per l'applicazione, la riparazione, la sostituzione e il ribasamento di protesi dentarie, per prestazioni ortodontiche, per cure odontoiatriche e terapie conservative e prestazioni diagnostiche di tipo odontoiatrico e ortodontico.

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza l'applicazione di scoperti o franchigie.

Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l'applicazione con uno scoperto del 10 %, con il minimo non indennizzabile di € 50,00 per fattura/persona. Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture del Servizio Sanitario nazionale o da esso accreditate, la Società rimborsa integralmente i *ticket* sanitari a suo carico.

Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle suddette prestazioni corrisponde a € 1.500,00 per nucleo familiare.

#### **16.2 Cure dentarie da infortunio**

La Società liquida all'Assicurato le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità sotto indicate.

La documentazione sanitaria necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni effettuate consiste in:

- radiografie e referti radiologici;
- referto di Pronto Soccorso con specifica indicazione del trauma e dell'evidenza obiettiva dello stesso, allegando eventuali consulenze specialistiche ed esami strumentali.

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con la Società, le spese per le prestazioni erogate all'Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza l'applicazione di scoperti o franchigie.

Nel caso di utilizzo di strutture o di personale non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con uno scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 50,00 per fattura/persona.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i *ticket* sanitari a Suo carico nel limite dei massimali assicurati.

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle suddette prestazioni corrisponde a € 10.000,00 per nucleo familiare.

#### Articolo 17 **Lenti e occhiali**

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per lenti correttive di occhiali, inclusa la montatura, o per le lenti a contatto, incluse le lenti monouso, nel limite annuo di € 600,00 per nucleo familiare.

La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute con applicazione di una franchigia di € 50,00 per le complessive spese annuali.

Per l'attivazione è necessaria la prescrizione del medico oculista, o una certificazione dell'ottico optometrista, attestante la variazione del *visus*. Tale attestazione consente le richieste di rimborso, nei limiti del massimale indicato, entro l'anno contrattuale in cui la certificazione è stata presentata.

#### Articolo 18 **Servizi di consulenza**

I servizi di consulenza di cui all'art. 1 includono:

- a) Informazioni sanitarie telefoniche in merito a:
  - strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
  - indicazioni sugli aspetti amministrativi dell'attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione *ticket*, assistenza diretta e indiretta in Italia e all'estero, ecc.)
  - centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero;
  - farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
- b) Prenotazione di prestazioni sanitarie nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società.
- c) Pareri medici immediati forniti all'Assicurato in conseguenza di infortunio o di malattia nei limiti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.

#### Articolo 18 *bis* **Clausola sociale**



Per svolgere il servizio di consulenza presso la sede di Palazzo Reale, l'impresa appaltatrice si avvale dell'unità lavorativa che presta il medesimo servizio per l'impresa uscente, a condizione che non ne derivi pregiudizio per l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore.

#### Articolo 19

##### **Premio**

I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, sono quantificati a seguito dell'applicazione del ribasso formulato dall'Impresa aggiudicataria sui seguenti importi a base d'asta:

- a) dipendente: Euro 1.000,00;
- b) coniuge o convivente "more uxorio", anche non fiscalmente a carico: Euro 800,00;
- c) ogni ulteriore familiare, sempre che sia fiscalmente a carico: Euro 650,00.

Il premio annuale deve essere pagato in via anticipata alla Direzione della Società tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

Posto che l'estensione della copertura ai familiari è rimessa alla discrezionalità dell'assicurato e ne può essere richiesta l'attivazione e la cessazione durante l'intera vigenza della polizza, modalità e condizioni di tale estensione saranno definite sulla base dell'offerta progettuale formulata dall'Impresa aggiudicataria.

Non è previsto adeguamento del premio e delle somme assicurate per tutta la durata di vigenza della polizza.

#### Articolo 20

##### **Decorrenza e attivazione della copertura assicurativa**

La copertura ha decorrenza immediata dalla sottoscrizione della polizza in forma rimborsuale; in forma diretta, nelle strutture convenzionate con la Società, deve avere effetto entro 45 giorni dalla sottoscrizione, sempre che le schede di adesione pervengano alla Società entro 30 giorni dalla medesima data.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato nella polizza, se, a tale data, il premio risulta già pagato, diversamente ha effetto dalle ore 00.00 del giorno dell'avvenuto pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 00.00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 00.00 del giorno di pagamento.

#### Articolo 21

##### **Inclusioni / Cessazioni della copertura**

Le inclusioni e le cessazioni della copertura all'interno della presente polizza sono regolate dai punti di seguito indicati.

Per gli iscritti al Fondo alla data di avvio del contratto, il coniuge e i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico possono essere inclusi in qualsiasi momento di vigenza della polizza.



La copertura si estende anche a coloro che risultino iscritti al Fondo in un momento successivo all'avvio della polizza e, a discrezione dei medesimi, anche ai relativi familiari.

La copertura sarà attiva dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dei nuovi inserimenti.

Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste ai commi precedenti, il premio da corrispondere sarà computato, per l'anno di vigenza della polizza in cui avvenga il nuovo inserimento, in dodicesimi in relazione al mese in cui la copertura si attivi per il nuovo assicurato (ad esempio, se la polizza si attiva l'1 settembre ed il nuovo inserimento venga comunicato il 15 dicembre, per il nuovo assicurato dovrà essere corrisposto un premio quantificato nella misura di 8/12 del premio annuale).

In caso di richiesta di inclusione in assistenza di familiari, avvenuta oltre il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della polizza e che non sia giustificata da modifiche oggettive dello stato di famiglia dell'assicurato (ad es. per matrimonio o per nascita di figli) o dalla definizione di adempimenti burocratici normativamente previsti, è in facoltà dell'Impresa subordinare l'inserimento in assistenza del familiare ad una previa visita medica generale da effettuarsi presso struttura medica convenzionata con l'Impresa, sita nella provincia di residenza dell'assicurato richiedente. L'eventuale rifiuto della copertura assistenziale deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'ex assicurato e gli eventuali familiari inclusi in garanzia non possono essere esclusi dalla copertura prima della scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato già versato il premio.

#### Articolo 22

##### **Durata dell'assicurazione**

La polizza ha durata di tre anni dall'attivazione.

È in ogni caso escluso il rinnovo tacito della polizza alla sua scadenza.

#### Articolo 23

##### **Modifica delle condizioni di assicurazione**

Modifiche delle condizioni e delle disposizioni previste nella polizza possono essere formalizzate, anche se concordate tra le parti, esclusivamente nel rispetto della normativa nazionale e regolamentare vigente.

#### Articolo 24

##### **Foro competente**

Per qualunque controversia dovesse sorgere in relazione al presente appalto, il Foro competente è quello di Palermo.

#### Articolo 25

##### **Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente polizza è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### Articolo 26

## **Operazioni societarie straordinarie**

Nei casi di modifiche statutarie attinenti al trasferimento di sede sociale, al cambio di denominazione sociale o di trasferimento di tutto o parte del portafoglio, di fusione o scissione del portafoglio stesso, la Società invierà al Contraente e/o all'Assicurato una specifica comunicazione entro il termine di dieci giorni dalla data di efficacia dell'operazione.

### Articolo 27

#### **Altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l'eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l'obbligo dell'Assicurato di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

### Articolo 28

#### **Limitazioni**

##### **28.1 – Estensione territoriale**

La presente assicurazione vale in tutto il mondo.

##### **28.2 – Esclusioni dall'assicurazione**

L'assicurazione non è operante per:

1. Le cure e/o gli interventi per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni diagnosticati precedentemente alla stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie;
2. La cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici;
3. Le protesi dentarie, la cura delle parodontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici;
4. Le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l'operatività del contratto);
5. I ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio;
6. Gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate alla fecondazione artificiale;
7. I ricoveri causati dalla necessità dell'Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
8. Gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo;
9. Il trattamento delle malattie conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
10. Gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l'alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno;

11. Gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall'Assicurato;
12. Le conseguenze dovute a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose commesse dall'Assicurato con dolo o colpa grave;
13. Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti;
14. Le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
15. Le prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale.

Limitatamente alle prestazioni previste al punto 10. "Odontoiatria/Ortodonzia" l'assicurazione non è operante per:

- protesi estetiche;
- trattamenti derivanti da conseguenze di patologie psichiatriche.

### **28.3 – Limite d'età**

L'assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75° anno di età del titolare, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza, al compimento del 76° anno d'età da parte del titolare; in tal caso per tutti i componenti del nucleo familiare del titolare l'assicurazione cessa nel medesimo momento in cui termina per il titolare. Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga il 76° anno di età, l'assicurazione cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo Assicurato.

## **Allegato A**

### **GLOSSARIO**

#### **Aborto**

Interruzione prematura di una gravidanza provocata artificialmente.

#### **Aborto spontaneo**

Interruzione prematura di una gravidanza avvenuta per cause naturali, non causata da un intervento esterno.

#### **Aborto terapeutico**

Interruzione di una gravidanza motivata esclusivamente da ragioni di ordine medico, come il pericolo di grave pregiudizio all'integrità psico-fisica della gestante.

#### **Accertamento diagnostico**

Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.

#### **Anno**

Periodo di tempo pari a trecentosessantacinque giorni, o a trecentosessantasei giorni in caso di anno bisestile.

**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l'assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.

**Assistenza**

L'aiuto in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento lesivo.

**Assistenza Infermieristica**

Attività relativa all'assistenza sanitaria atta a mantenere o recuperare lo stato di salute, operata da infermiere professionista.

**Contraente**

Il soggetto che stipula la polizza.

**Day-hospital**

Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica.

**Diagnosi comparativa**

Consulenza di elevato profilo medico specialistico erogata, sulla base della documentazione fornita dall'Assicurato, da una struttura di medici specialisti internazionali.

**Difetto fisico**

Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

**Documentazione sanitaria**

Cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e della documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

**Franchigia**

La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all'Assicurato l'importo garantito.

**Indennità sostitutiva**

Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per prestazioni di pre e di post ricovero, per le quali si prevede comunque il rimborso a termini di polizza.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Intervento chirurgico**

Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici con l'esclusione delle iniezioni/infiltrazioni effettuate per la somministrazione di farmaci.

**Intervento chirurgico ambulatoriale**

Prestazione chirurgica che per la tipologia dell'atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento.

**Istituto di Cura**

Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Ivass**

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

**Lettera di Impegno** (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)

Documento con cui l'Assicurato si impegna a far fronte agli oneri che rimarranno a proprio carico e a dare la liberatoria per la privacy alla Società.

**Libera professione intramuraria**

L'attività che il personale medico alle dipendenze dell'SSN esercita in forma individuale o di equipe, al di fuori dall'orario di lavoro, in favore e su libera scelta dell'Assicurato.

**Malattia**

Qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico, e non sia dipendente da infortunio.

**Malformazione**

Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

**Massimale**

L'importo che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a prestare nei confronti dell'Assicurato per le relative garanzie e/o prestazioni previste.

**Piano terapeutico** (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)

Documento sottoscritto dall'Assicurato contenente l'insieme delle prestazioni che il dentista convenzionato e lo stesso concordano di effettuare. Tale documento deve essere comunicato alla Società per rendere possibile la successiva "presa in carico". Eventuali successive variazioni al piano terapeutico concordato dovranno essere sottoposte ad una nuova presa in carico da parte della Società.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Presa in carico** (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)

Comunicazione della Società al Centro Odontoiatrico convenzionato in ordine alle prestazioni contenute nel piano terapeutico che la Società stessa si impegna a pagare, in toto o in parte, direttamente allo stesso. La liquidazione degli oneri contenuta nella presa in carico è subordinata al rispetto di quanto riportato nella stessa circa condizioni, avvertenze, limiti ed eventuali altre indicazioni riportate nel presente capitolato e nella polizza.

**Reclamo**

Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Impresa relativa ad una o più prestazioni incluse nel presente capitolato; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto

**Reclamante**

Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'Impresa, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

**Retta di degenza**

Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica prestati in regime di degenza ospedaliera, sia ordinaria che in terapia intensiva.

**Ricovero**

La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento, documentata da cartella clinica con scheda nosologica.

**Rischio**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

**Scheda anamnestica** (definizione relativa a prestazioni odontoiatriche/ortodontiche)

Documento redatto dal dentista, in collaborazione con l'Assicurato, che descrive lo stato dell'apparato masticatorio dell'Assicurato, con particolare riferimento alle patologie che possono influire sulla sua salute.

**Scoperto**

Percentuale applicabile all'ammontare delle spese sostenute dall'Assicurato che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi della prestazione di carattere sanitario per la quale è prestata l'assicurazione, che comporta un'attività gestionale per la Società.

**Società** (o Impresa o Compagnia)

Soggetto con il quale viene stipulata la polizza.

**Struttura sanitaria convenzionata**

Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurgi con cui la Società ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RMB', located on the right side of the page.

